



Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

piazza della Repubblica 8

I-34074 Monfalcone | Go

www.comune.monfalcone.go.it

COMUNE DI MONFALCONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera consiliare n. 29 del 19/07/2024

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio	5
Articolo 4 - Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante	5
TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO	6
Articolo 5 - Segnalazione certificata di inizio attività	6
Articolo 6 - Domanda	7
Articolo 7 - Subingresso e migliorie.....	8
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI	8
Articolo 8 - Disposizioni relative ai mercati	8
Articolo 9 - Tipologie di mercati	9
Articolo 10 - Schede dei mercati	10
Articolo 11 - Circolazione e sosta nelle aree di mercato	10
Articolo 12 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita	11
Articolo 13 - Attrezzature ammesse nei mercati	13
Articolo 14 - Disposizioni generali sul posteggio	13
Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni	14
Articolo 16 - Riassegnazione dei posteggi - spostamenti	15
Articolo 17 - Gestione del registro delle presenze nei mercati	15
Articolo 18 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o liberi	16
Articolo 19 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	16
Articolo 20 - Manifestazioni temporanee con vendita e somministrazione di alimenti e bevande.....	17
Articolo 21 - Mercato contadino e mercato dell'usato e del modernariato.....	18
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE	18
Articolo 22 - Orari	18
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FIERE	18
Articolo 23 - Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali.....	19
Articolo 24 - Schede delle fiere.....	20
Articolo 25 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere temporaneamente non occupati dal titolare o liberi	20
TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO	20
Articolo 26 - Controlli.....	20
Articolo 27 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio	21
Articolo 28 – Sanzioni	21
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	22
Articolo 29 - Efficacia del Regolamento	22
ALLEGATO A.....	22
SCHEDA N. I (Mercato del mercoledì in centro).....	22
SCHEDA N. II (Mercato del venerdì a Panzano)	22
SCHEDA N. III (Mercato stabile di Piazza Cavour)	22
SCHEDA N. IV (Mercato – chioschi Cimitero)	22

SCHEDA N. V (Mercato contadino produttori agricoli)	22
SCHEDA N. VI (Mercatino dell’usato e del modernariato)	22
SCHEDA A) (Fiera di San Nicolò)	22
SCHEDA B) (Fiera di Carnevale)	22
ALLEGATO B – Mappa zone divieto commercio itinerante	22
ALLEGATO C – Mappa zone divieto commercio itinerante – zona Panzano	22

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica, in quanto compatibile, il vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per l'occupazione di aree pubbliche destinate a mercati e per le pubbliche affissioni".
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili con il sopravvenuto D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono richiamate le definizioni previste dalla legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 (*Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande*) e si intende per:

"posteggio isolato" posteggio isolato collocato al di fuori delle aree mercatali, individuato con atto della Giunta Comunale, insistente su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che venga dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

"operatore del settore alimentare" (O.S.A.): il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

"preposto", il sostituto, in via continuativa, del titolare, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;

"miglioria": la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato: le migliorie giornaliere non sono consentite;

"spunta": operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi non occupati dal rispettivo titolare e dei posteggi non assegnati, seguendo le caratteristiche specifiche dei posteggi come identificati nelle schede istitutive;

"spuntista": operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare ed i posteggi non assegnati;

"hobbista": gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente e in modo non professionale beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale che partecipano a manifestazioni fieristiche locali o eventi simili fino a un massimo di dodici volte l'anno;

"farmers market": i mercati periodici dei produttori, singoli e associati, in cui vengano venduti direttamente ed esclusivamente prodotti agricoli, anche trasformati, derivanti da coltivazioni e allevamenti effettuati dai venditori nelle proprie aziende agricole situate nella regione Friuli Venezia Giulia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 17 febbraio 2010 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

“attività stagionale”: l’attività svolta nell’arco di una “stagione”, ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno solare successivo a quello in cui ha inizio; l’attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

“attività temporanea”: l’attività commerciale o di somministrazione svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell’anno solare;

“motivi imperativi d’interesse generale”: ragioni di pubblico interesse, tra le quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

2. Non è considerato commercio sulle aree pubbliche l’esposizione di merce effettuata dagli esercizi commerciali fissi immediatamente all’esterno dei locali su suolo pubblico o privato, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Commercio sulle aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio

1. La SCIA di commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio deve contenere gli estremi della concessione del posteggio.
2. Le concessioni dei posteggi vengono rilasciate mediante bando, appositamente indetto dall’Amministrazione, tramite una procedura ad evidenza pubblica, e hanno la durata in esso stabilita.
3. Deve essere presentata una SCIA per ogni singolo posteggio all’interno di uno stesso mercato e vale per tutti i giorni in cui si tiene il mercato.
4. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l’intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni, nonché qualora nell’occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l’occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.
5. L’esercizio dell’attività è subordinata alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC. Il Servizio SUAP verificherà il DURC ad intervalli regolari almeno una volta all’anno.
6. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale, calcolato sulla base della superficie concessa, nonché di quanto previsto dal vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per l’occupazione di aree pubbliche destinate a mercati e per le pubbliche affissioni”.

Articolo 4 - Commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante

1. L’attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente Regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio.
2. L’attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra; la merce deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L’attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

4. L'esercizio dell'attività è subordinata alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC.
5. La sosta e fermata dei veicoli con esposizione della merce è consentita per il tempo necessario a servire il consumatore, se presente, e comunque per un tempo non superiore a 180 minuti, e terminato il tempo consentito, il veicolo dovrà essere rimosso. La sosta successiva, nella medesima posizione potrà essere effettuata non prima di ulteriori 6 ore. La fermata e la sosta dei veicoli con l'esposizione di merce è consentita ad almeno 500 metri di distanza dalla sosta precedente.
6. L'esercizio del commercio itinerante è interdetto nelle seguenti zone, (vedi allegati B e C) per ragioni di polizia stradale, traffico, igienico sanitarie, interesse pubblico:
 - a) centro cittadino, delimitato dalle Vie Galvani (compreso il Piazzale Aldo Moro e l'intero piazzale antistante l'ingresso all'Ospedale di San Polo), Via San Giusto, Via I Maggio, Via IV Novembre, Viale Verdi, Via Boito, ferrovia Portorosega, stazione e linea ferroviaria TS/VE - Via A. Volta;
 - b) Via XXIV Maggio, compreso il parcheggio e gli accessi del Cimitero di Monfalcone;
 - c) Via San Polo nella zona antistante il Cimitero comunale di Ronchi dei Legionari e dei suoi parcheggi;
 - d) nel perimetro degli edifici di culto ed ad una distanza minore di metri 100 dai loro accessi;
 - e) nelle zone adibite alla fermata di mezzi di trasporto pubblico per l'intera estensione della segnaletica orizzontale della fermata stessa sul relativo marciapiedi o spazio riservato ai pedoni ovvero, in assenza di detta segnaletica, ad una distanza inferiore a 15 metri dalla palina indicante la fermata del mezzo di trasporto pubblico;
 - f) Vie Agraria, Via Mercato, Via Marconi e Largo Cosulich; via Cosulich, via Bonavia, via Napoli;
 - g) sull'area demaniale marittima salvo specifica temporanea autorizzazione che fissa modalità, condizioni e limiti per l'accesso all'area demaniale stessa;
 - h) sulla scalinata di accesso alla spiaggia pubblica di Marina Julia dal parcheggio di via Giarrette.
7. In occasione di manifestazioni con notevole afflusso di persone o per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per la manifestazione, con apposito atto, può temporaneamente derogare ai divieti previsti dai punti precedenti.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SISTEMA AUTORIZZATORIO

Articolo 5 - Segnalazione certificata di inizio attività

1. L'esercizio e la modifica dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) nel Comune ove si intende avviare l'attività o nel Comune ove ha sede il posteggio.
2. La presentazione della SCIA e l'esercizio dell'attività sono subordinati alla regolarità contributiva accertata mediante il DURC.
3. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è indicato lo sportello unico telematico, al quale presentare la SCIA.
4. La SCIA deve essere presentata prima o contestualmente all'inizio dell'attività di vendita al SUAP. La SCIA deve contenere tutti i dati nonché essere corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione previsti dalla modulistica pubblicata sul sito del SUAP. Dev'essere inoltre debitamente sottoscritta, in conformità alle disposizioni di legge, a pena di irricevibilità.
5. Il SUAP, ricevute le SCIA, ne controlla la regolarità formale e la completezza documentale.

6. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il SUAP invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione. In tal caso il segnalante deve inoltrare la documentazione mancante e regolarizzare la SCIA entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazioni. Scaduto tale termine si procede all'archiviazione della SCIA, senza ulteriori comunicazioni. Il termine di 60 (sessanta) giorni per le eventuali verifiche sulle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di SCIA inizierà a decorrere dal ricevimento della stessa completa e regolare.

Articolo 6 - Domanda

1. Il rilascio di una nuova concessione di posteggio è soggetto a domanda ed è disciplinato da apposito bando.
2. La presentazione della domanda e l'esercizio dell'attività sono subordinati alla regolarità contributiva accertata mediante DURC.
3. Il bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce i criteri per la selezione e i casi di inefficacia/nullità delle domande.
4. Sul sito istituzionale dell'Amministrazione è indicato lo sportello unico telematico, al quale presentare la domanda.
5. Possono essere posti a bando posti vacanti (a seguito di cessazioni, rinunce o revoche) o di nuova istituzione a seguito di ampliamento/modifica dell'area di mercato/fiera. L'individuazione degli stessi sarà effettuata dopo aver tenuto conto delle eventuali richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul relativo mercato. A seguito delle operazioni di miglioria, per i posti da assegnare sarà bandito concorso pubblico secondo uno schema di bando e uno schema fac-simile di domanda approvati con determinazione dirigenziale. Il bando pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monfalcone nonché sul portale informatico dell'Ente, deve prevedere:
 - il numero dei posti vacanti (comprendendovi anche i posti destinati ai produttori agricoli), la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - per ogni posto deve essere indicata la categoria merceologica messa a bando, alimentare o non alimentare, ed eventuale ulteriore specializzazione merceologica richiesta al fine di garantire una maggiore diversità dell'offerta commerciale;
 - la superficie del posteggio;
 - il numero delle autorizzazioni e concessioni rilasciabili;
 - i requisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti per ottenere il rilascio delle autorizzazioni;
 - il termine entro il quale, inderogabilmente, deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre. Il Servizio SUAP e Commercio valuterà le domande pervenute entro il termine previsto dal bando e provvederà a redigere una graduatoria provvisoria fra i richiedenti che verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet almeno quindici giorni prima del rilascio delle autorizzazioni senza ulteriore comunicazione agli interessati; tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come notifica della stessa.
 - Entro il termine indicato dal bando, gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni alla graduatoria al Servizio SUAP e Commercio. Il Comune, qualora riscontrasse delle modifiche alla graduatoria si pronuncerà entro il termine indicato dal bando stesso pubblicando la graduatoria definitiva; altrimenti la prima graduatoria si intenderà confermata e il Comune procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Articolo 7 - Subingresso e miglorie.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al punto precedente comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.
3. Il trasferimento dell'azienda, comporta anche quello del posteggio. Non si dà corso al trasferimento del posteggio qualora il titolare cedente non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione all'occupazione dello stesso.
4. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico aggiornata con i dati del richiedente, che conserva la stessa validità, in termini di scadenza temporale, della concessione originaria intestata al dante-causa; nei casi di trasferimento per affitto o comodato di azienda o ramo d'azienda, il subingresso comporta il trasferimento del posteggio al subentrante fino alla data contrattualmente pattuita tra affittuario e locatario all'interno del periodo ancora da maturare. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni.
5. Cedente e cessionario dovranno possedere un DURC regolare.
6. Il titolare di una o più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più d'una, purché il trasferimento avvenga insieme al complesso di beni, concessioni di posteggio comprese, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene utilizzata.
7. È vietato il trasferimento dell'attività di un solo settore merceologico, in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori. Qualora la concessione riguardi particolari specializzazioni merceologiche all'interno delle categorie alimentare e non-alimentare, il subentrante dovrà mantenere la stessa specializzazione salva espressa deroga concessa dall'amministrazione.
8. L'ufficio Commercio tiene costantemente aggiornato l'elenco dei posteggi assegnati e di quelli vacanti e disponibili. Gli assegnatari di posteggio possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Comune domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.
9. La concessione di migloria comporta l'annotazione della variazione di posteggio sull'atto di concessione originario e non modifica la scadenza fissata al momento del rilascio.
10. Per le fiere le richieste di migloria devono pervenire nella finestra temporale compresa tra il 01 giugno e il 05 luglio di ogni anno, (per la fiera di San Nicolò), o 150 gg prima del martedì grasso (nel caso della Fiera di Carnevale). In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MERCATI

Articolo 8 - Disposizioni relative ai mercati

1. L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati, il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree

riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.

2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone, possono essere previste restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. Le aree relative ai mercati possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.
4. La planimetria del singolo mercato, recante la localizzazione e le dimensioni dei relativi posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Nella redazione della planimetria, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, è possibile determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Al fine di favorire la valorizzazione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche locali, ovvero di salvaguardare le radici storiche identitarie della collettività locale, la Giunta Comunale può prevedere, limitatamente all'area del centro storico, restrizioni specifiche alle specializzazioni merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare; viene altresì prevista, limitatamente all'area del centro storico, l'istituzione di mercati specializzati nella vendita di prodotti tipici locali.
6. La soppressione dei mercati esistenti può essere disposta con motivato provvedimento esclusivamente nei seguenti casi:
 - mancanza di domande di partecipazione ai mercati di nuova istituzione;
 - revoca della concessione dell'istituto mercato qualora i 2/3 dei titolari di posteggio siano assenti in misura uguale o superiore a 4 mesi, senza oneri per il Comune nei confronti dei rimanenti operatori.

Articolo 9 - Tipologie di mercati

1. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda istitutiva.
2. Può essere definito:

IN RELAZIONE AI PRODOTTI VENDUTI:

- a. **ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
- b. **a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi, ovvero almeno il 60% degli stessi sono organizzati:
 - per il medesimo settore merceologico;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e specializzazioni merceologiche.

Nei mercati a merceologia esclusiva il rilascio di nuove autorizzazioni, il subingresso e l'attività di "spunta" sono vincolati al mantenimento del settore e/o delle specializzazioni merceologiche previste.

IN RELAZIONE ALLA PERIODICITA':

- a. **annuale**, quando la validità dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
- b. **stagionale**, quando la validità dei posteggi del mercato si limita all'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno solare successivo a quello in cui ha inizio;
- c. **stabile**, quello tenuto in una sede propria, per almeno 5 giorni alla settimana;
- d. **straordinario**, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
- e. **sperimentale**, quando il mercato risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore. Il mercato sperimentale, della durata massima di due anni, viene istituito con apposita deliberazione di Giunta comunale, anche su proposta delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative o delle Associazioni dei Consumatori; l'assegnazione dei posteggi avviene con le modalità previste precedentemente; l'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato. Nei mercati sperimentali la validità della concessione dei posteggi è limitata al periodo in relazione al quale il mercato è istituito. In caso di istituzione a titolo definitivo hanno titolo di priorità, nell'assegnazione delle concessioni, gli operatori che hanno partecipato al mercato sperimentale.

Articolo 10 - Schede dei mercati

1. Sono disciplinati i seguenti mercati:
 - I. *Mercato del mercoledì in centro;*
 - II. *Mercato del venerdì a Panzano;*
 - III. *Mercato stabile di Piazza Cavour;*
 - IV. *Mercato – chioschi cimitero;*
2. Le schede di cui all'allegato A) al presente regolamento, integrate con le planimetrie, precisano, in riferimento al singolo mercato, la denominazione, la tipologia, la periodicità, l'ubicazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a mercato, la superficie dei singoli posteggi e il numero totale dei posteggi, le aree eventualmente destinate agli imprenditori agricoli, il numero dei posteggi e la superficie a loro riservata. Le schede indicano altresì gli orari di vendita, gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, ovvero l'orario di allestimento e di sgombero, e quelli di spunta (se ammessa), e gli eventuali limiti o prescrizioni particolari previsti per l'esercizio dell'attività in quel singolo mercato.
3. La planimetria dei singoli mercati, dettagliata con la localizzazione e le dimensioni dei relativi posteggi, è approvata con deliberazione della Giunta Comunale, come previsto dall'art. 8 c. 4 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Circolazione e sosta nelle aree di mercato

1. L'area di svolgimento dei mercati viene interdetta, con apposita ordinanza di viabilità, emanata nel rispetto delle previsioni del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare (ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine) con contestuale divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e di svolgimento del mercato e con gli orari che ne consentano il posizionamento e le successive operazioni di pulizia delle strade interessate.

2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della Polizia Locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
3. Particolari disposizioni in merito alla circolazione ed alla sosta, a tutela delle aree storiche del centro cittadino, saranno applicate anche agli operatori su area pubblica.

Articolo 12 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. Esibire la SCIA e/o la concessione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - b. rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi tenendo bene esposti e visibili i cartellini indicatori;
 - c. rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - d. utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti Regolamenti comunali;
 - e. occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previo assenso della Polizia Locale;
 - f. i capi di abbigliamento, le calzature, l'oggettistica varia e in genere, dovranno essere piegati e collocati in maniera ordinata. Non saranno ammesse esposizioni con vestiti non piegati ovvero merce gettata alla rinfusa;
 - g. si dovrà tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza e gestirli in modalità ordinata e pulita;
 - h. i banchi o le strutture di vendita appoggiati al suolo dovranno essere coperti da teli/tendaggi che li rivestono e che li coprono fino ad almeno 15 cm dal suolo. Gli stessi dovranno essere di colore tenue, pastello o bianco e mantenuti puliti e decorosi;
 - i. le tende, le coperture aeree dei banchi le strutture di vendita in generale dovranno essere di adeguata fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro. Gli stessi dovranno essere di colore tenue, pastello o bianco e mantenuti puliti e decorosi;
 - j. gli eventuali scatoloni dovranno essere posti sotto o all'interno del banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno;
 - k. non sarà possibile utilizzare attrezzature ed espositori fatiscenti;
 - l. la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dall'occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio;
 - m. è vietata la vendita di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature usati;
 - n. le merci dovranno essere sistemate sui banchi di vendita, aventi un'altezza minima dal suolo di cm. 50, ad eccezione delle calzature debitamente confezionate, piante e fiori, articoli di arredamento, che possono essere esposti anche a terra. I banchi adibiti alla vendita di prodotti alimentari deperibili devono avere un'altezza da terra non inferiore a cm. 70.
 - o. i corridoi tra banco e banco, avendo esclusiva funzione di transito, non possono essere utilizzati per la vendita, né possono essere occupati da sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura;
 - p. collocare le eventuali tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,50 in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non costituire pericolo e molestia e non precludere la visuale degli altri banchi e dei negozi adiacenti. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita non deve, in nessun caso, eccedere le dimensioni complessive del posteggio;
 - q. assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità;

- r. alla fine del mercato, si dovrà lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro e rifiuto utilizzando le attrezzature per la raccolta predisposte dal Comune;
- s. non sarà consentito l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
- t. le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa;
- u. esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, sarà fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il veicolo dovrà essere collocato in altro luogo, previo assenso della Polizia Locale, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale.

2. Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio è fatto assoluto divieto di:

- a. consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
- b. danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- c. installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
- d. danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato;
- e. tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
- f. tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
- g. svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti per la vendita;
- h. usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
- i. vendere con «merce a braccio»;
- j. fare bagarinaggio e incetta, praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
- k. infastidire i passanti con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
- l. effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
- m. scambiare i posteggi in concessione con altri concessionari;
- n. vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
- o. la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio è consentita previa autorizzazione;
- p. vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; soltanto nelle fiere è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume;
- q. protrarre le operazioni di vendita oltre l'orario consentito;
- r. protrarre le operazioni di carico e scarico oltre l'orario consentito.

3. Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio, anche se isolato, della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, etc), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi. In particolare l'operatore del settore alimentare dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore.

4. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata, coperto e chiuso su tre lati.
5. I rifiuti dovranno essere raccolti secondo la loro tipologia (rifiuti organici, carta, plastica, altri materiali....) in contenitori atti ad evitare qualsiasi spandimento e dispersione al suolo, anche ad opera del vento. I rifiuti di qualsiasi tipo non possono essere raccolti e veicolati sullo stesso mezzo con cui l'operatore trasporta alimenti, per evitare una possibile contaminazione degli stessi.
6. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, etc) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti: pertanto l'operatore è tenuto a raccogliere tali materiali in contenitore separato e a smaltirli, tramite ditta autorizzata convenzionata per la raccolta, il giorno stesso, presso la medesima area mercatale.
7. Al termine dell'attività l'area di competenza dovrà essere restituita in stato di decoro e pulizia. In caso contrario il Comune provvederà alla pulizia straordinaria ed al ripristino rivalendosi sul titolare del posteggio.
8. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro, alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tal fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore gas combustibile della serie UNICIG.
9. In particolare gli impianti o attrezzature alimentati da bombole (o bidoni) di gas GPL dovranno rispettare la norma UNI 7131 che fornisce chiare e univoche modalità di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di tali impianti ed attrezzature.
10. La conformità degli impianti realizzati dovrà essere attestata ai sensi della normativa vigente. In ogni caso le attrezzature o impianti utilizzando gas combustibile dovranno essere dotati di termocoppia o sistema equivalente idoneo ad interrompere l'afflusso di gas combustibile all'utilizzatore in caso di assenza di fiamma. I gazebo e/o chioschi che ospitano tali impianti o attrezzature dovranno essere realizzati in materiale metallico o comunque incombustibile. A protezione dei sopra indicati gazebo e/o chioschi dovrà essere posto un estintore portatile avente capacità estinguente non inferiore a 34 A-233BC utilizzabile anche su apparecchiature elettriche in tensione.
11. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare), ove non espressamente vietato dalla scheda istitutiva del mercato, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

Articolo 13 - Attrezzature ammesse nei mercati

1. Sono ammesse ai mercati esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici e salvo che ciò non sia espressamente vietato dalla scheda relativa all'area del singolo mercato. Solo nei mercati stabili, è eventualmente possibile installare strutture fisse, purché espressamente approvate dall'Amministrazione e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 14 - Disposizioni generali sul posteggio

1. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente.
2. È vietato lo scambio di posteggi tra concessionari.
3. Particolari disposizioni in merito alla circolazione ed alla sosta, a tutela delle aree storiche del centro cittadino, saranno applicate anche agli operatori su area pubblica.

4. Particolari disposizioni si applicano agli operatori ammessi in Piazza della Repubblica:

1. Tutti i mezzi che accedono all'area centrale della piazza in pietra d'Istria "biscotto" non devono avere massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e devono limitare al massimo le manovre di sterzata. È assolutamente vietato compiere sterzature a mezzo fermo;
2. Tutti i mezzi che accedono alla piazza devono muoversi a passo d'uomo ed è in generale preferibile effettuare gli spostamenti lungo le parti perimetrali pavimentate in porfido. Tale indicazione è obbligatoria per i mezzi di massa superiore a 3,5 t;
3. Non è consentito l'accesso sulla piazza ad automezzi che manifestano evidenti segni di vetustà e di possibili perdite oleose;
4. Tutte le attrezzature e gli allestimenti posizionati sulla piazza devono prevedere uno strato di isolamento e di protezione dalla pietra di pavimentazione che può essere costituito da teli impermeabili atti a contenere sversamenti e limitare abrasioni;
5. Nel caso di attività temporanee di somministrazione di bevande e cibi il telo di protezione deve estendersi anche sull'area di mesita dove si attesta il pubblico;
6. Durante gli eventi è proibito circolare con bibite o alimenti da asporto al di fuori dell'area di pertinenza dell'esercente dove è presente la protezione a pavimento;
7. Devono essere evitate azioni di trascinamento di strutture e macchinari (zavorre in calcestruzzo, basamenti, arredi pesanti ecc.);
8. Deve essere evitata la caduta a terra di materiali e attrezzature pesanti;
9. Tutti gli esercenti e i gestori di attività svolte sulla piazza sono responsabili, durante lo svolgimento delle stesse, dei danni provocati da sversamento di sostanze che provochino una alterazione o una macchiatura della pavimentazione;
10. Tutti i costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per il ripristino della pavimentazione in pietra saranno attribuiti ai responsabili dei danni accertati.

Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi e relative concessioni

1. Il rilascio della concessione avviene sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando per l'assegnazione, in conformità alla vigente normativa.
2. In relazione allo specifico mercato o fiera possono essere utilizzati i seguenti criteri:
 - professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
 - commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
 - rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dal bando, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
 - equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
 - rispondenza delle attrezzature utilizzate a specifici canoni estetici, di uniformità e di decoro;
 - ulteriori criteri fissati dalla Giunta Comunale e definiti nel bando.
3. In caso di parità di punteggio si osservano i seguenti criteri suppletivi:
 - assenza, in capo all'operatore della titolarità di altre autorizzazioni per le aree mercatali o fieristiche rilasciate dal Comune di Monfalcone, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nei mercati cittadini;
 - vendita o somministrazione di prodotti tipici locali.

4. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.
5. Le attività di produzione, preparazione di cibi cotti e crudi e somministrazione o vendita di alimenti e bevande non potranno essere ubicate in posteggi non rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa di settore.

Articolo 16 - Riassegnazione dei posteggi - spostamenti

1. Lo spostamento dell'area mercatale può essere permanente o temporaneo/provvvisorio.
2. Uno spostamento è **permanente** e stabile se comporta una nuova localizzazione anche parziale del mercato; questo viene stabilito con delibera del Consiglio Comunale che modifica nel regolamento la scheda tecnica del mercato stesso; in questi casi, si procederà ad una riassegnazione complessiva dei posti che avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria, secondo la graduatoria vigente al momento dello spostamento, o con altre modalità, in accordo con gli operatori interessati.
3. Se lo spostamento è **temporaneo**, dovuto per esempio a cantieri, lavori pubblici, ragioni di sicurezza o ordine pubblico, occupazione spazi per eventi ricorrenti o periodici o manifestazioni varie che si svolgono in particolari periodi dell'anno, verranno individuate aree limitrofe e lo spostamento verrà disposto d'ufficio, previa comunicazione agli interessati, se riguarda un numero di posteggi inferiore al 30% dei posti assegnati; se il numero di posteggi interessati allo spostamento supera il 30% i titolari degli stessi sceglieranno il nuovo posizionamento, tra quelli alternativi proposti dall'ufficio, secondo la graduatoria vigente.

Articolo 17 - Gestione del registro delle presenze nei mercati

1. La Polizia Locale raccoglie le presenze degli operatori presentatisi con attrezzatura idonea per lo svolgimento dell'attività, 30 minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di vendita. Il personale del Comando della Polizia Municipale comunica periodicamente al Servizio Suap e Commercio il resoconto delle presenze al fine dell'assolvimento degli adempimenti amministrativi ad esse collegate.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatorio esibire la SCIA.
3. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo 30 minuti prima dell'orario d'inizio delle operazioni di vendita, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della decadenza della concessione.
4. Si considera assente, ai fini della decadenza della concessione, l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione o la cancellazione dell'attività.
5. Le assenze determinate da condizioni atmosferiche o eventi naturali particolarmente avversi, nel caso in cui abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato, sono considerate giustificate e non concorrono a determinare la decadenza del posteggio.
6. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, maternità e servizio militare non concorrono a determinare la decadenza del posteggio, solo nel caso in cui siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità:
 - a. malattia, gravidanza e maternità: invio del certificato medico riportante il periodo di assenza giustificata entro 3 giorni dal primo giorno di assenza;
 - b. servizio militare: invio dichiarazione sostitutiva di atto notorio almeno 3 giorni prima del primo giorno di assenza;

7. In caso di documentazione giustificativa presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data di presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
8. I periodi di ferie consentiti sono massimo sei settimane all'anno, anche frazionati nell'arco dell'anno solare. Devono essere comunicate almeno 7 giorni prima. Le assenze per ferie, se debitamente comunicate, non sono calcolate ai fini del computo del periodo di decadenza.
9. Qualora il mercato si svolga in giornata festiva, l'assenza non sarà computata ai fini della revoca. Qualora i mercati settimanali coincidano con una giornata festiva, sarà cura dei concessionari inoltrare al Servizio SUAP e Commercio, anche per il tramite di associazioni di categoria, almeno 15 giorni prima della giornata festiva, la richiesta di poter effettuare il mercato anche in tale giornata. Tale richiesta dovrà essere firmata da almeno il 50% dei concessionari con arrotondamento in eccesso. La decisione dell'Amministrazione Comunale sarà comunicata ai rappresentanti degli operatori con tempestività.

Articolo 18 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o liberi

1. Qualora il titolare della relativa concessione non occupi il proprio posteggio, nei termini e modi di cui al precedente articolo, non ha diritto al rimborso del canone unico.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni e i posteggi "liberi" sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
3. La Polizia Locale è responsabile delle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata.
4. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
5. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare e dei posteggi "liberi", è effettuata privilegiando:
 - a. gli operatori con maggior numero di presenze negli ultimi 10 anni maturate nel mercato, riferibili ad un unico titolo;
 - b. in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda documentata dalla data di iscrizione quale impresa attiva al Registro Imprese;
 - c. in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
6. I posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria prevista al punto precedente; non si fa luogo ad assegnazione del posteggio in caso di mercato/fiera a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce non conforme alla specializzazione merceologica richiesta.
7. Non sono concessi posteggi a chi non sia in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni.
8. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e dei posteggi "liberi" gli operatori dovranno esibire la SCIA.
9. L'area in concessione non può essere assegnata agli operatori spuntisti nei mercati stabili (*Mercato stabile di Piazza Cavour; Mercato – chioschi cimitero*) qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Articolo 19 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. All'interno di ogni mercato/fiera possono essere previsti e/o riservati dei posteggi agli imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001. L'area dedicata agli

agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti viene stabilita all'interno di ogni mercato/fiera, mediante l'indicazione della metratura ad essa destinata nella singola scheda.

2. Gli agricoltori, che intendono esercitare nei mercati cittadini/fiere la vendita dei propri prodotti nel rispetto della normativa vigente in materia, devono ottenere la concessione di suolo pubblico. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio da parte di produttori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e successivi del D.Lgs. n. 228/2001, il Comune predispone un bando; i posteggi vengono assegnati ad operatori annuali o stagionali, mediante bando, secondo i criteri di cui al precedente art. 15. Nel caso degli imprenditori agricoli la professionalità è comprovata dall'iscrizione quale impresa agricola attiva nella sezione speciale del registro imprese. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della Scia ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.
3. L'assegnazione ad operatori occasionali dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli per la vendita dei propri prodotti, viene effettuata fino al completamento delle aree destinate a tale tipo di attività, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze maturate nel mercato, purché rilevate o documentabili dall'interessato;
 - b. maggiore anzianità di attività dell'operatore, intesa come ininterrotta abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola, desumibile dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, con la modalità dell'autocertificazione;
 - c. in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
4. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.
5. Le disposizioni previste dall'art. 18 sono applicate anche ai produttori agricoli.

Articolo 20 - Manifestazioni temporanee con vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. Possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento vigente, ai fini dell'esercizio di vendita e di somministrazione su aree pubbliche, anche nelle zone vietate di cui all'articolo 4, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività risulti compatibile con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca;
 - d) in particolare si individua nell'area di Viale Cosulich la zona ove situare la tradizionale vendita degli alberi natalizi da parte di imprenditori agricoli ovvero di commercianti su area pubblica interessati. Qualora si presentassero più richieste, le autorizzazioni saranno concesse agli interessati con il maggior numero di presenze negli ultimi cinque anni.
2. Gli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti con atto di indirizzo della Giunta, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.
3. Le concessioni di suolo pubblico sono valide esclusivamente per i giorni della manifestazione. Salvo le

concessioni relative agli imprenditori agricoli, gli interessati devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Suap e Commercio il quale provvederà a verificare il possesso dei requisiti morali e professionali, se dovuti, previsti dalla Legge.

Articolo 21 - Mercato contadino e mercato dell'usato e del modernariato

1. Mercato contadino - Il Comune promuove lo sviluppo di mercati in cui gli operatori agricoli locali possano svolgere attività di vendita diretta dei loro prodotti, incentivando la vendita di prodotti tipici a km 0, soddisfacendo le esigenze dei consumatori in relazione all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano diretto legame col territorio di produzione. Il Comune pertanto autorizza i mercati agricoli di vendita diretta su richiesta degli imprenditori agricoli singoli o associati. In particolare viene destinata a tale attività l'area di Piazza Falcone e Borsellino. La Giunta può individuare ulteriori aree per tali attività di "farmers market". Il Comune stipulerà apposite convenzioni con le associazioni di categoria per la gestione di tali mercati.
2. Mercato dell'usato e del modernariato - Il Comune, nell'ottica di valorizzazione del territorio, promuove la realizzazione di mercatini dell'usato e del modernariato, che prevedano l'esposizione e la vendita da parte di operatori privati non professionisti di oggetti di loro proprietà o di loro creazione (cd. Hobbisti), anche merce usata. La Giunta individuerà l'area da adibire a tale attività, la periodicità di tali mercatini, le linee di indirizzo e le modalità di affidamento del servizio di organizzazione e gestione di tale mercatino, da affidarsi ad un operatore terzo qualificato tramite apposita convenzione.
3. Allegati al presente Regolamento sono le schede:
 - V. *Mercato contadino*
 - VI. *Mercatino dell'usato e del modernariato (Mercatino della Rocca)*

TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 22 - Orari

1. Gli orari relativi all'attività di vendita nei mercati e nelle fiere sono stabiliti da ogni singola scheda.
2. L'orario di vendita è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato o di una stessa fiera, a prescindere dalle merceologie trattate.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi con orario libero, fatti salvi specifici atti che modificano tale disposizione, per motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano), del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà e dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale e l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
4. Il Sindaco, con ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.
5. Per motivi derivanti da interventi per lavori pubblici e privati, manifestazioni con notevole afflusso di persone e per altri motivi di interesse pubblico, il Responsabile competente per materia, con determina, può temporaneamente vietare il commercio su aree pubbliche nei mercati, sospendendone l'esercizio, nonché il commercio in forma itinerante in tutte le zone a ciò non espressamente vietate.

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE FIERE

Articolo 23 - Determinazione delle aree relative alle fiere e disposizioni generali

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento delle fiere, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative, il numero dei posteggi e le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso.
2. Le fiere si svolgono nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nelle fiere, vanno dichiarati gli estremi del titolo originale su cui sono state imputate le presenze. Si terrà conto delle presenze maturate negli ultimi 10 anni.
4. Nelle fiere è previsto il rilascio della concessione di durata di dieci anni del posteggio e contestuale autorizzazione.
5. L'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo avviene secondo i criteri di priorità previsti dalla vigente normativa.
6. In relazione alla specifica fiera possono essere utilizzati i seguenti criteri:
 - professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, nonché esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
 - commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
 - rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;
 - equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
 - rispondenza delle attrezzature utilizzate a specifici canoni estetici e di uniformità;
 - ulteriori criteri fissati dal bando.
7. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:
 - assenza, in capo all'operatore, della titolarità di altre concessioni rilasciate dal Comune di Monfalcone, al fine di consentire l'ingresso di nuovi operatori nell'ambito cittadino;
 - vendita o somministrazione di prodotti tipici locali.
8. La concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, non può essere ceduta senza la cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda. In caso di assenza del titolare della concessione, l'assegnazione del posteggio ad altro operatore avviene sulla base della graduatoria di cui al punto precedente.
9. Le assenze determinate da condizioni atmosferiche o eventi naturali particolarmente avversi, nel caso in cui abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nelle fiere, sono considerate giustificate e non concorrono a determinare la decadenza del posteggio.
10. Il rilascio della concessione di posteggio e la partecipazione annuale alle fiere sono subordinati al pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e alla regolarità contributiva accertata mediante DURC.
11. Si applicano integralmente ai posteggi nelle fiere gli obblighi e i divieti previsti dall'articolo 12.

12. In deroga a quanto previsto dalla normativa in vigore, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
13. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, comporta la decadenza della concessione, fatti salvi i casi di giustificato motivo

Articolo 24 - Schede delle fiere

1. Fanno parte del presente regolamento le seguenti schede:
 - A. *Fiera di San Nicolò;*
 - B. *Fiera di Carnevale.*
2. Le schede di cui all'allegato A) al presente regolamento, integrate con le planimetrie, precisano, in riferimento alla singola fiera, la denominazione, la tipologia, la periodicità, l'ubicazione, l'ampiezza complessiva dell'area destinata a fiera, la superficie dei singoli posteggi e il numero totale dei posteggi, le aree eventualmente destinate agli imprenditori agricoli, il numero dei posteggi e la superficie a loro riservata. Le schede indicano altresì gli orari di vendita, gli orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, ovvero l'orario di allestimento e di sgombero, e quelli di spunta (se ammessa), e gli eventuali limiti o prescrizioni particolari previsti per l'esercizio dell'attività in quella specifica fiera.

Articolo 25 – Criteri per l'assegnazione dei posteggi delle fiere temporaneamente non occupati dal titolare o liberi

1. I posteggi liberi o non assegnati il giorno della fiera, saranno concessi ai precari provvisti di titolo abilitativo secondo il seguente ordine:
 - I. utilizzo della graduatoria redatta per il rilascio delle concessioni qualora vi fossero operatori idonei in graduatoria ma rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi;
 - II. utilizzo della prima graduatoria annuale, approvata con determinazione dirigenziale, di coloro che avranno presentato domanda entro il termine dei 60 giorni stabilito dalla L.R. 29/2005, secondo i criteri del maggior numero di presenze negli ultimi 10 anni e dell'anzianità storica del titolo autorizzativo;
 - III. in caso risultino ancora assegnabili posti si attingerà alla seconda graduatoria di riserva annuale di coloro che hanno presentato domanda come precari dopo la scadenza del termine, sempre secondo i criteri di cui al punto precedente, purché pervenute almeno tre giorni prima del giorno della fiera;
 - IV. eventuali altre assegnazioni di posteggi liberi, se le condizioni di accesso ai medesimi lo consentiranno, saranno assegnati secondo l'ordine di arrivo dei precari, entro i termini di cui al comma che segue.
2. Non è consentito all'operatore precario presentarsi per la spunta con titolo diverso da quello comunicato nella domanda di partecipazione e utilizzato per la graduatoria.

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 26 - Controlli

1. La direzione e la sorveglianza delle aree pubbliche è affidata alla Polizia Locale.
2. I controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono svolti dagli organi preposti alla tutela della salute e dell'igiene pubblica.

Articolo 27 - Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. La decadenza della concessione del posteggio avviene nei modi e nei termini previsti dalla legge.
2. L'omesso o insufficiente versamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei termini previsti dal relativo regolamento o del canone di affitto dovuto per il godimento di una porzione di edificio demaniale (in caso di mercati stabili), comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio e di dichiarazione di inefficacia della SCIA. In tal caso l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca, concedendo all'operatore stesso un termine di giorni dieci dalla notifica per regolarizzare la situazione. In mancanza si procederà alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio.
3. Tranne i casi in cui le assenze siano superiori a quattro mesi, nel qual caso la decadenza è automatica, negli altri casi, prima di procedere alla decadenza, il Servizio SUAP e Commercio comunicherà l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, all'interessato, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni non fossero giudicate sufficienti, il Servizio competente provvederà automaticamente all'adozione del provvedimento di decadenza.

Articolo 28 – Sanzioni

1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 81 della L.R. 29/05 è ridotto del 50%.
2. È punito con una sanzione amministrativa da € 1.250,00 a € 7.500,00 (pari al 50% dell'importo previsto dalla LR 29/05) e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:
 - senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata di inizio di attività;
 - senza la prescritta concessione o fuori del territorio previsto dalla concessione, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
 - in forma itinerante, nelle aree vietate di cui al precedente art. 4;
 - nelle aree demaniali marittime senza permesso delle competenti autorità;
 - senza permesso dell'ente proprietario o gestore nella stazione ferroviaria;
 - durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 81, comma 6 della Legge.
3. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
4. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
5. In caso di esito negativo della verifica del DURC, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.
6. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della Legge è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 euro a € 1.500,00.
7. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00.
8. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche

se si è proceduto al pagamento della sanzione. Prima di procedere all'adozione dell'atto di sospensione dell'attività, all'interessato verrà comunicato l'avvio del procedimento.

9. Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/09/2024. Il presente Regolamento sostituisce, abrogandolo, il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, nonché ogni altro provvedimento correlato.

ALLEGATO A

SCHEDA N. I	(Mercato del mercoledì in centro)
SCHEDA N. II	(Mercato del venerdì a Panzano)
SCHEDA N. III	(Mercato stabile di Piazza Cavour)
SCHEDA N. IV	(Mercato – chioschi Cimitero)
SCHEDA N. V	(Mercato contadino produttori agricoli)
SCHEDA N. VI	(Mercatino dell'usato e del modernariato)
SCHEDA A)	(Fiera di San Nicolò)
SCHEDA B)	(Fiera di Carnevale)

ALLEGATO B – Mappa zone divieto commercio itinerante

ALLEGATO C – Mappa zone divieto commercio itinerante – zona Panzano